



COMUNE DI MEZZOMERICO

PROVINCIA DI NOVARA
C.A.P. 28040 – CODICE FISCALE 8009210032

Servizio Polizia Locale

Ordinanza n. 1/2025

Mezzomerico, li 14/01/2025

OGGETTO: Istituzione della chiusura al traffico veicolare, e contemporanea istituzione del divieto di sosta, in tratto di Via Fermi, il giorno 17 gennaio 2025 (fascia oraria 08:00 / 16:00), per lavori alla rete idrica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tale nominato con provvedimento n. 1 del 03/06/2022

Preso atto della richiesta pervenuta con prot. 6361 del 10/12/2024 (cui è seguita la precisazione, circa la data dei lavori, in data 10/01/2025), in considerazione della quale ne consegue la necessità di disporre l'istituzione della chiusura al traffico veicolare nella località e nelle tempistiche in oggetto indicate, in occasione di lavori alla rete idrica (di cui al nulla osta per la manomissione del suolo pubblico prot. 138 del 10/01/2025);

Considerato che per l'effettuazione di tali opere si rende necessario variare la regolamentazione viaria attualmente esistente in modo da rendere la circolazione attuabile e nel contempo garantire l'incolumità dei cittadini e degli operatori addetti ai lavori;

Visto l'art. 7 del D.Lgs n. 285 del 30.04.92;

Visto l'art.11 (Servizi di Polizia Stradale) e 12 (espletamento dei servizi di polizia stradale) del D.lgs 285/92 e successive modificazione e integrazioni;

Visto l'art. 107 comma 3) lettera f) del D.Lgs. nr. 267/2000;

Visti altresì i regolamenti comunali di competenza;

ORDINA

Divieto di transito e sosta veicolare

Il giorno 17 gennaio 2025 (dalle ore 08:00 alle ore 16:00), al fine di poter consentire la realizzazione di lavori alla rete idrica, si dispone la temporanea chiusura al traffico veicolare, unitamente al divieto di sosta (pena la rimozione forzata del veicolo), mediante la posa di idonea segnaletica stradale, nel tratto stradale di Via Enrico Fermi ad altezza del civico 7.

In conseguenza di tale chiusura, si dispongono le seguenti modifiche viabilistiche:

- Chiunque percorra Via Chiesa dovrà svoltare in Via Castello o in direzione di Via per Marano (ad eccezione dei residenti di Via E. Fermi);
- Chiunque percorra Via Marconi non potrà accedere a Via E. Fermi.

Dalla presente misura sono esonerati i mezzi in uso alla persona giuridica esecutrice dei lavori, così come i mezzi di emergenza / soccorso in caso di necessità, dei residenti nel tratto di strada interessata (ad eccezione del tratto interessato dai lavori).

DISPOSIZIONI

L'impresa esecutrice dei lavori è tenuta:

1. All'utilizzo dei mezzi a motore all'interno delle carreggiate delle strade interessate dai lavori di cui trattasi, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle fasi d'opera.
2. Alla scrupolosa installazione della segnaletica stradale di seguito indicata, in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada:
 - LAVORI IN CORSO (Fig. II 383 Art. 31);
 - DIVIETO DI TRANSITO, da posizionarsi ad altezza dell'intersezione di Via Enrico Fermi con Via Chiesa (con appositi preavvisi da posizionarsi ad altezza dell'intersezione di Via Chiesa con Via Santa Maria) e con Via Marconi;
 - OBBLIGHI / DIVIETI DI SVOLTA conseguenti;
 - DIVIETO DI SOSTA, con pannello integrativo di rimozione forzata.
3. All'apposizione in tutta la segnaletica di un pannello riportante gli estremi del presente provvedimento. La segnaletica stradale in contrasto con il disposto della presente ordinanza andrà preventivamente coperta, e ripristinata al termine dei lavori.
4. All'utilizzo di tutti gli altri accorgimenti necessari, **sia diurni che notturni** (eventuali lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente.
5. Al ripristino dei luoghi. In particolare rimuoverà la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente.
6. A sorvegliare e provvedere alla manutenzione costante della segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali.

Al ripristino della carreggiata stradale, scongiurando qualsiasi situazione atta a rappresentare un potenziale pericolo per la circolazione stradale, rimuovendo eventuale insidie e/o avvallamenti.

L'avvenuto posizionamento della segnaletica dovrà essere **IMMEDIATAMENTE** comunicato via mail, corredato di ripresa fotografica, al seguente indirizzo:

info.poliziale@comune.oleggio.no.it

L'ora e la data di invio della comunicazione saranno assunte a titolo di verifica della decorrenza delle 48 ore sopra indicate.

La segnaletica provvisoria sarà sottoposta al controllo della Polizia Locale. L'impresa incaricata dei lavori è altresì responsabile a tutti gli effetti derivanti da omessa od incompleta installazione della segnaletica stradale.

AVVISA

L'interessato che:

- ◆ Responsabile del provvedimento finale è il Commissario Capo Roberto Ceffa, Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Mezzomerico;
- ◆ Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- ◆ Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali incompatibili con la presente.

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, L'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nonché la revoca del presente provvedimento.

Il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, la sanzione accessoria dell' obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la revoca del presente provvedimento, nonché l'aggravio di spese per dovuti per eventuali eventi infortunistici imputabili ad un totale o parziale mancato ripristino della strada.

Il Responsabile del Servizio
Commissario Capo Roberto Ceffa
Firmato digitalmente